

**Informativa n. 5**

del 5 Marzo 2021

**APPROFONDIMENTO**  
**IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER GLI**  
**INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (L. 178/2020)**

## **Sommario:**

<b><i>SOGGETTI BENEFICIARI</i></b> .....	<b>4</b>
<b><i>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</i></b> .....	<b>5</b>
<i>BENI MATERIALI E IMMATERIALI STRUMENTALI NUOVI “ORDINARI”</i> .....	5
<i>BENI MATERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO A ALLA L. 232/2016</i> .....	6
<i>BENI IMMATERIALI DI CUI ALL’ALLEGATO B ALLA L. 232/2016</i> .....	7
<i>MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI AGEVOLATI</i> .....	7
<b><i>FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA</i></b> .....	<b>8</b>
<i>CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE</i> .....	8
<b><i>OBBLIGHI DOCUMENTALI</i></b> .....	<b>9</b>
<i>PERIZIA TECNICA ASSEVERATA</i> .....	10

## *INTRODUZIONE*

Con l'entrata in vigore della L. 30.12.2020 n.178 (legge di bilancio 2021) è stato prorogato al 2022 e potenziato il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi e agli investimenti "Industria 4.0".

La misura della nuova agevolazione si differenzia a seconda della tipologia di investimenti e del periodo di effettuazione degli stessi.

Tali modifiche riguardano in particolare:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, originariamente previsto dall'art. 1 co. 184-197 della L. 160/2019;
- il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transazione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative.
- il credito d'imposta per la formazione 4.0.

L'agevolazione, giova ricordare, si sostanzia in un credito d'imposta correlato all'entità degli investimenti effettuati, utilizzabile in compensazione di altri tributi e contributi nel modello F24.

Tra le varie novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 occorre segnalare:

- la proroga dell'agevolazione fino al 2022;
- l'ampliamento dell'ambito oggettivo, che permette di includere i beni immateriali "ordinari";
- il potenziamento delle aliquote agevolative;
- la possibilità di fruire dell'agevolazione, per i beni ordinari, in un'unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro;
- l'utilizzo del credito d'imposta sin dall'anno di investimento e in tre quote costanti.

## *SOGGETTI BENEFICIARI*

In maniera pressoché analoga alla precedente versione, possono accedere al credito d'imposta le imprese residenti all'interno del territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime di determinazione del reddito d'impresa

Con riferimento ai titolari di reddito d'impresa, sono ammessi all'agevolazione:

- società di persone;
- società di capitali;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i *trust* che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La formulazione della legge consente di affermare che l'agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito attraverso criteri forfettari o con l'applicazione di regimi di imposta sostituitivi.

Per le imprese ammesse all'agevolazione, questa viene concessa al verificarsi di due condizioni vincolanti:

1. rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
2. corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Occorre, altresì, sottolineare che la normativa include, tra i vari soggetti beneficiari, anche gli “*esercanti arti o professioni*”, seppur con una maggiore restrizione degli investimenti agevolabili.

In virtù dell'estensione di tale agevolazione nei confronti dei soggetti professionisti, si deve ritenere che le condizioni sopracitate debbano essere osservate anche da parte di tali soggetti.

Tuttavia, i soggetti esercenti “*arti o professioni*” risentono di alcune **limitazioni** previste dall’agevolazione in questione, nello specifico:

- possono fruire del credito d’imposta “generale” sui beni ordinari;
- non possono beneficiare del credito d’imposta relativo agli investimenti 4.0.

## *INVESTIMENTI AGEVOLABILI*

L’art. 1 co. 1053 della L. 30.12.2020 n. 178 prevede tre diverse tipologie di investimenti agevolabili:

1. materiali e immateriali “ordinari”;
2. beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016;
3. beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.

## *BENI MATERIALI E IMMATERIALI STRUMENTALI NUOVI “ORDINARI”*

In primo luogo, a norma dell’art. 1 co. 1051 della L. 31.12.2020 n. 178, il credito d’imposta compete per gli investimenti in beni: materiali e immateriali, strumentali, nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

A differenza della precedente agevolazione, vengono inclusi nell’ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d’imposta anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli contenuto nell’Allegato B alla L. 232/2016.

Ai fini della determinazione del credito d’imposta, per questa tipologia di investimenti, è previsto un tetto massimo di 2 milioni di euro per i costi ammissibili.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il riferimento della norma ai beni strumentali implica che i beni oggetto di investimento, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, debbono rispettare il requisito di strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria.

Sono, tuttavia, **esclusi** dall’agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co.1 del TUIR;

- i beni per i quali sono previste aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015.

INVESTIMENTO	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine "lungo" del 30.06.2022)	Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.06.2023)
Beni materiali "ordinari"	credito d'imposta 10% (15% lavoro agile) costi ammissibili max 2 milioni	credito d'imposta 6% costi ammissibili max 2 milioni
Beni immateriali "ordinari"	credito d'imposta 10% (15% lavoro agile) costi ammissibili max 1 milione	credito d'imposta 6% costi ammissibili max 1 milione

#### *BENI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA L. 232/2016*

A norma dell'art.1 co. 1056 e 1057 della L. 30.12.2020 n. 178, l'agevolazione spetta in misura maggiore per gli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016.

A titolo esemplificativo, si tratta di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati;
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e sicurezza sul lavoro.

È previsto un teito massimo di 20 milioni di euro per i costi ammissibili con riferimento a tali beni.

Per tale tipologia di beni, di cui all'Allegato A alla L. 232/2016, rileva, ai fini della fruizione del beneficio, l'**interconnessione** del bene. Affinché un bene possa essere definito "*interconnesso*" è necessario che:

- scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate;
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionale riconosciuti.

Tali requisiti devono essere attestati mediante apposita documentazione.

<b>INVESTIMENTO</b>	<b>Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine "lungo" del 30.06.2022)</b>	<b>Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.06.2023)</b>
Beni materiali "4.0" di cui all'Allegato A alla L. 232/2016	credito d'imposta al 50% per investimenti fino a 2,5 milioni credito d'imposta al 30% per investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni credito d'imposta al 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni	credito d'imposta al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni credito d'imposta al 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni credito d'imposta al 10% per investimenti tra 10 milioni e 20 milioni

#### *BENI IMMATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO B ALLA L. 232/2016*

Sono altresì oggetto di agevolazione i beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016. In questo caso, ai fini della determinazione del credito d'imposta, è previsto un teito massimo di 1 milione per i costi ammissibili con riferimento a tali beni.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto, per tutto il periodo agevolato:

- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

#### *MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI AGEVOLATI*

L'agevolazione, in assenza di precisazioni da parte della disposizione di legge, dovrebbe spettare, in modo analogo, ai super e iper-ammortamenti, per i beni:

- acquistati a titolo di proprietà;
- in leasing;
- realizzati in economia;
- realizzati mediante appalto.

## *FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA*

A norma dell'art. 1 co. 1059 della L. 30.12.2020 n.178, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Il credito d'imposta, in generale, è utilizzabile in 3 quote annuali di par importo (quindi 1/3 all'anno). Tuttavia, per i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:

- ricavi/compensi inferiori ai 5 milioni di euro;
- effettuato investimenti in beni "ordinari" (materiali o immateriali) dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

**Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.**

**Il credito d'imposta è utilizzabile, nel caso di investimenti in beni materiali/immateriali "ordinari", a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.**

**Per gli investimenti in "industria 4.0", invece, è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.**

A differenza della precedente versione dell'agevolazione, la normativa non disciplina la possibilità che il credito d'imposta non possa costituire oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

## *CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE*

Il credito d'imposta, a norma dell'art. 1 co. 1059 della L. 30.12.2020 n. 178, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le addizionali regionali e comunali.

Viene altresì precisato che il credito d'imposta non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

A norma dell'art. 1 co. 1060 della L. 230.12.2020 n. 178 se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, o di avvenuta interconnessione per i beni "4.0", i beni agevolati:

- sono ceduti a titolo oneroso;
- sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto.

Il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Viene introdotto, in sostanza, un "*periodo di sorveglianza*" per cui i beni agevolati devono essere mantenuti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per i beni "ordinari", ovvero avvenuta interconnessione per i "beni 4.0".

Se viene violato il "*periodo di sorveglianza*", il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

## ***OBBLIGHI DOCUMENTALI***

In base a quanto previsto dall'art. 1 co. 1062 della L. 30.12.2020 n. 178, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, **pena la revoca del beneficio**, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

**All'interno della normativa, viene espressamente stabilito che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere "*l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058*".**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 5.10.2020 n. 438 e 439, ha precisato che **la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.**

## *PERIZIA TECNICA ASSEVERATA*

In relazione agli investimenti in beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono tenute a fornire una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che:

- i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamanti allegati A e B;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, l'onere documentale sopracitato può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.